



ALLEGATO ALLA DEDICAZIONE

C.O.F.G.M. n° 39 del 26.11.2018
Il Segretario Comunale Direttore Generale
F.to

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO

TERRITORIALE DISTRETTO RMG5 AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 e

DELLA L.R. 10 Agosto 2016, n. 11

L'anno duemiladiciotto il giorno del mese di in San

Vito Romano (RM), tra:

1) il Comune di Capranica Prenestina in persona

del , il quale interviene

nel presente atto in esecuzione della delibera n del

esecutiva a termini di legge e giusta delega acquisita

agli atti;

2) il Comune di Castel San Pietro Romano in persona

, il quale interviene nel presente

atto in esecuzione della delibera n del

esecutiva a termini di legge e giusta delega acquisita agli atti;

3) il Comune di Cave in persona

del , quale interviene nel

presente atto in esecuzione della delibera n del

esecutiva a termini di legge e giusta delega acquisita

agli atti;

4) il Comune di Galliciano nel Lazio in persona

del , quale interviene nel

presente atto in esecuzione della delibera n del

esecutiva a termini di legge e giusta delega acquisita

agli atti;

5) il Comune di Genazzano in persona

	del _____ , quale interviene nel	
	presente atto in esecuzione della delibera n_____ del	
	_____ esecutiva a termini di legge e giusta delega acquisita	
	agli atti:	
	6) il Comune di Palestrina in persona	
	del _____ , quale interviene nel	
	presente atto in esecuzione della delibera n_____ del	
	_____ esecutiva a termini di legge e giusta delega acquisita	
	agli atti:	
	7) il Comune di Rocca di Cave in persona	
	del _____ , quale interviene nel	
	presente atto in esecuzione della delibera n_____ del	
	_____ esecutiva a termini di legge e giusta delega acquisita	
	agli atti:	
	8) il Comune di San Cesareo in persona	
	del _____ , quale interviene nel	
	presente atto in esecuzione della delibera n_____ del	
	_____ esecutiva a termini di legge e giusta delega acquisita	
	agli atti:	
	9) il Comune di San Vito Romano in persona	
	del _____ , quale interviene nel	
	presente atto in esecuzione della delibera n_____ del	
	_____ esecutiva a termini di legge e giusta delega acquisita	
	agli atti:	
	10) il Comune di Zagarolo in persona	

2

del _____, quale interviene nel

presente atto in esecuzione della delibera n _____ del

esecutiva a termini di legge e giusta delega acquisita

agli atti;

Premesso che:

- la Regione Lazio con la Legge Regionale 9 settembre 1996, n.38 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 26 del 29.09.1996) concernente "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio", ha inteso programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della

Costituzione;

- la Legge 8 novembre 2000, n.328, concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ha fissato i principi generali del sistema integrato, individuandone l'assetto istituzionale ed organizzativo;

- la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano di Zona" strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale;

- la Regione Lazio detta linee guida per l'attuazione del programma di interventi e servizi sociali da realizzare a livello associato sul territorio;

- che i Comuni, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 38/1996, quali esponenti della

comunità locale, esercitano tutte le altre funzioni amministrative in materia socio assistenziale, ad eccezione di quelle espressamente attribuite alla Regione, alle province ed alle città metropolitane dalla normativa statale e regionale, facendo ricorso ai sistemi di gestione ritenuti più rispondenti alla dimensione ed alla specificità dei servizi;

- la Regione Lazio con la D.G.R. n. 136/2014, "L.R. n. 38/96, art. 51. Approvazione documento concernente "Linee guida agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera c) della legge regionale n.38/96 per la redazione dei Piani Sociali di Zona periodo 2012-2014, annualità 2014". Assegnazione ai Comuni capofila e agli Enti dei Distretti socio-sanitari dei massimali di spesa e delle risorse a valere sul bilancio di previsione esercizi finanziari 2014 e 2015 per l'attuazione delle Misure comprese nei Piani Sociali di Zona annualità 2014", nell'affrontare la questione delle forme associative dei distretti socio-sanitari:

- ha stabilito la necessità di superamento del modello fondato sull'accordo di programma, non ulteriormente utilizzabile per i limiti applicativi palesati;

- ha indicato prioritariamente agli Enti Locali la convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 quale modalità idonee per regolare i rapporti intercomunali e assicurare una più efficiente ed efficace gestione associata dei servizi sociali negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera c), della L.R. n. 38/96, ferma restando la possibilità di passare successivamente a forme più stabili quali l'Unione di comuni (art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000) o i consorzi di servizi (art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000);

- che con la DGR n. 395 del 24.06.2014 ad oggetto "L.R. n. 38/96, art. 51, e D.G.R. n. 136/2014, Approvazione schema di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali e schema di regolamento di organizzazione e funzionamento

dell'Ufficio di Piano degli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera c), L.R. n. 38/1996" è stato approvato uno schema tipo di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali di competenza del piano di zona ed uno schema tipo di regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di Piano"

- lo schema di convenzione deve essere adottato dai distretti per fare in modo che entrino in vigore a partire dal 1 gennaio 2015, superando con il modello della gestione attraverso la convenzione di cui all'art. 30 del Tuel il precedente modello del cosiddetto "accordo di programma" con l'obiettivo di incoraggiare la gestione associata dei servizi sociali, socio-assistenziali-sanitari e di rendere più efficiente la loro organizzazione tecnico-amministrativa sul territorio;
- con deliberazione del 10.12.2014, il Comitato dei Sindaci dei Comuni di Capranica Prenestina, Castel San Pietro Romano, Cave, Galliciano nel Lazio, Genazzano, Palestrina, Rocca di Cave, San Cesareo, San Vito Romano, Zagarolo hanno approvato lo schema allegato di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali redatta in base allo schema tipo approvato dalla Regione;
- la DGR n. 660 del 17.10.2017, trasmessa ai Comuni Capofila in data 25.10.2017 "Legge regionale 10 agosto 2016 n.11, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio". Attuazione articolo 43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriali di gestione" che stabilisce:
 - che è intenzione della Regione Lazio, al fine di promuovere la erogazione unitaria degli interventi, attuare azioni tese a favorire la costituzione di consorzi per la gestione dei servizi sociali fra i Comuni, secondo gli ambiti territoriali e le cui modalità saranno specificate con successiva deliberazione;
 - per la programmazione territoriale di alcuni servizi socioassistenziali e sociosanitari (servizi strutture residenziali, progetti e programmi sperimentali, iniziative a favore

delle persone affette da Alzheimer) destinati ai bacini di utenza più ampia del singolo

distretto sociosanitario, un secondo livello territoriale denominato "sovrambito",

accorpando il distretto RM 5.5 con quello RM 5.6;

- che entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione gli ambiti

ottimali così come individuati qualora non procedano alla costituzione di consorzi o

unione di comuni dovranno adottare, la convenzione sul modello di cui alla

deliberazione della Giunta regionale n. 395 del 24 giugno 2014, restando in vigore le

convenzioni in essere purché compatibili con la legge regionale 11/2016 e coerenti

con le norme previste dall'ordinamento degli enti locali;

- che i predetti Comuni hanno individuato la Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n.267, concernente Testo Unico degli Enti Locali, quale strumento per

la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali integrati;

- che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata i servizi ed

interventi di cui ai Piani di Zona distrettuali per le Politiche Sociali mediante:

a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune

di San Vito Romano che opera quale Comune capofila in luogo e per conto degli enti

deleganti;

b) l'organismo politico-istituzionale, denominato Comitato istituzionale;

c) l'ufficio comune, che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato

Ufficio di Piano che per conto e nome di tutti gli enti convenzionati assolve alle

funzioni di seguito specificate;

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Recepimento della premessa – 1. La premessa è parte sostanziale ed

integrante della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto - 1. I Comuni di CAPRANICA PRENESTINA, CASTEL SAN PIETRO ROMANO, CAVE, GALLICANO NEL LAZIO, GENAZZANO, PALESTRINA, ROCCA DI CAVE, SAN CESAREO, SAN VITO ROMANO, ZAGAROLO, facenti parte dell'ambito territoriale RMG5, convengono di programmare e gestire in forma associata, ai sensi del combinato disposto dagli art. 30 del D.Lgs. 267/2000 i servizi sociali distrettuali di cui alla Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", come individuati agli articoli 35, 43 e 44 , individuando il Comune di San Vito Romano come ente capofila.

2. Le attività oggetto della convenzione devono essere gestite nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché economicità, efficienza, efficacia e trasparenza, attuando forme di coordinamento e di collaborazione tra gli Enti convenzionati.

Articolo 3 Finalità - 1. La gestione associata dei servizi e delle funzioni, come definita e regolamentata dal presente atto è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- garantire una gestione unitaria al fine di erogare servizi qualitativamente migliori, assicurando standard omogenei dei livelli essenziali su tutto il territorio del Distretto e perseguendo economie di scala;
- promuovere la dignità della persona umana, nelle reti sociali di appartenenza;
- favorire il benessere e lo sviluppo psicofisici;
- promuovere la realizzazione dei progetti di vita;
- assicurare standard omogenei nell'erogazione dei servizi sociali in favore di tutti i cittadini degli enti convenzionati;
- tutelare l'inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle

necessità:

- rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche;
- garantire e rinforzare l'inserimento nelle reti sociali e territoriali.

Articolo 4 - Servizi sociali distrettuali: 1. Sono gestiti in forma associata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 i servizi e le attività esplicitamente previste nei Piani di Zona distrettuali, approvati dai competenti organi politico-istituzionali del Distretto socio-sanitario tra cui:

a. i servizi costituenti il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e distrettuale, ai sensi dell'art. 22, comma 4, L. n. 328/2000 e della L.R. n°11/2016 art 22;

b. i servizi sociali a rilevanza sanitaria;

c. i servizi che la programmazione regionale richiede di gestire in forma associata;

d. altri servizi individuati da parte del Comitato Istituzionale di cui all'articolo 4 secondo i criteri di complessità e il principio di adeguatezza.

Articolo 5 Organo intercomunale di indirizzo, di programmazione e di

controllo: - 1. Al fine di garantire l'esercizio coordinato delle funzioni pubbliche e garantire forme di coordinamento tra gli Enti Convenzionati, è istituito il Comitato Istituzionale, composto dai Sindaci dei Comuni che aderiscono alla convenzione o da loro delegati, presieduto dal Sindaco del Comune Capofila

2. Alle sedute del Comitato Istituzionale partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale dell'Ente Capofila e possono, altresì, partecipare i Segretari Comunali, i Dirigenti ed i Funzionari dei Comuni,

nonché i rappresentanti di altri soggetti istituzionali e del Terzo Settore di volta in volta interessati all'approvazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Art. 6 Il Comitato istituzionale: Sono attribuite al Comitato Istituzionale le funzioni di indirizzo e programmazione dei servizi e degli interventi gestiti dai comuni in forma associata a livello di distretto sociosanitario ai sensi dell'art. 44 della L.R. 11/2016 come di seguito indicati:

a) stabilisce gli indirizzi e le direttive per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione locale del sistema integrato dei servizi sociali;

b) designa il Comune o Ente capofila per un periodo coincidente con quello della durata della convenzione;

c) approva il Piano Sociale di Zona e sottoscrive il relativo accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del Tuel con la ASL di riferimento /Città Metropolitana verificandone l'attuazione;

d) coinvolge nell'ambito dei processi di programmazione le organizzazioni del terzo settore, le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato presenti sul territorio, per la formulazione di pareri e proposte;

e) individua le risorse umane e finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Ufficio di Piano;

f) stabilisce i criteri di selezione per l'affidamento dell'incarico di coordinatore dell'Ufficio di Piano nel rispetto di quanto stabilito dall'art 45 delle L.R.n°11/2016;

g) individua la Centrale Unica di Committenza (CUC);

h) adotta strumenti regolamentari utili alla gestione associata dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari nel distretto e in particolare:

1) il regolamento di funzionamento del Comitato Istituzionale

2) il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano;

3) il regolamento di contabilità della gestione delle risorse finanziarie relative ai servizi distrettuali;

4) il regolamento per l'accesso ai servizi sociali distrettuali e per la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti.

2. Il Comitato Istituzionale delibera in merito a ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee per tutti i soggetti convenzionati.

3. Il Comitato Istituzionale esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle spese per le attività oggetto della convenzione e per la promozione di particolari iniziative, definendo il budget necessario per l'attuazione dei servizi del Piano Sociale di Zona e individuando entità e criteri della compartecipazione da parte dei soggetti convenzionati.

4. Attraverso una costante consultazione con l'Ufficio di Piano, il Comitato Istituzionale valuta la domanda e l'offerta dei servizi sociali nell'ambito territoriale, provvede alla concertazione con le OO.SS. e gli organismi del terzo settore, nonché provvede ad attua il coordinamento con la ASL di riferimento.

5. Il Comitato istituzionale è regolarmente costituito:

- in prima convocazione se sono presenti i 4/5 dei comuni aventi diritto rappresentati dal Sindaco o da suo delegato;

- in seconda convocazione se sono presenti la maggioranza dei comuni aventi diritto rappresentati dal Sindaco o da suo delegate;

Le deliberazioni del Comitato istituzionale sono a maggioranza dei presenti.

L'avviso di convocazione con le proposte di delibere e/o altra documentazione

necessaria per discutere il relativo ordine del giorno per le adunanze ordinarie deve essere trasmesso tramite pec ai Comuni almeno cinque lavorativi prima di quello stabilito per la riunione. I Comuni sono tenuti ad indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata ai cui inviare la convocazione del comitato istituzionale con i relativi allegati. Nel caso che, dopo la trasmissione della convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai Comuni almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni o dell'aggiunta di argomenti all'ordine del giorno di cui al quinto comma possono essere sindacati dal Comitato Istituzionale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Comitato stesso. L'avviso del rinvio viene trasmesso soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Comune interessato partecipi comunque all'adunanza.

8. Successivamente all'approvazione, copia degli atti del Comitato Istituzionale sono trasmessi tramite posta elettronica certificata ai Comuni aderenti al Piano di Zona.

Articolo 7 - Obblighi dei Comuni - 1. I Comuni convenzionati si impegnano ad assicurare l'omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi.

2. I Comuni convenzionati si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le quote di compartecipazione obbligatoria per fare fronte a tutti gli oneri derivanti dalla convenzione e alla gestione associata dei servizi entro i termini stabiliti da apposita deliberazione del Comitato Istituzionale.

Articolo 8 – Individuazione del Comune capofila - 1. Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla convenzione è individuato quale

Comune capofila delegato alla gestione, attraverso l'Ufficio di Piano di cui all'art. 11 della presente convenzione, di tutti i servizi oggetto di convenzione in luogo e per conto dei Comuni ed Enti dell'ambito territoriale, secondo la propria disciplina interna, il Comune di San Vito Romano.

2. In relazione ai servizi affidati, il Comune capofila, tramite l'Ufficio di Piano di cui all'articolo 7, può, sentito il Comitato Istituzionale, negoziare e contrattare forniture di servizi e prestazioni, nonché stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati e quanto necessario ed opportuno per la realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione.

Articolo 9 - Durata e recesso 1. La Convenzione e l'individuazione del Comune Capofila hanno la durata di 18 mesi decorrente dalla data della stipula della stessa.

2. Il ruolo del Comune Capofila viene ricoperto a rotazione tra i Comuni dotati di strutture amministrative adeguate.

3. La richiesta di candidatura deve essere presentata almeno 6 mesi prima dalla scadenza della presente convenzione al Comitato istituzionale che provvede a deliberare in merito nella prima seduta utile definendo i tempi e le modalità organizzative, contabili ed amministrative per il passaggio del Capofilato.

4. Ciascuno degli Enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

5. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente, fatti salvi i rapporti per i quali esistono obbligazioni giuridicamente vincolanti già perfezionate, per i quali il recesso

potrà essere operativo solo alla scadenza contrattuale.

6. Del recesso prende atto il Comitato Istituzionale, nella prima seduta successiva alla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, provvedendo a definire i rapporti con l'ente che ha esercitato la facoltà di recesso.

7. I comuni firmatari della convenzione che recedono dalla stessa non sono destinatari dei servizi distrettuali di cui all'articolo 4.

Articolo 10 - Funzioni del Comune Capofila: 1. Il Comune capofila svolgerà le seguenti funzioni:

- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;

- ricevere e gestisce le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, così come individuate dal Comitato Istituzionale e secondo gli indirizzi previsti dalle linee guida regionali, dalla normativa nazionale e dalle disposizioni del presente atto.

- dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, in modo conforme a quanto adottato alle decisioni degli organi politico-istituzionali;

- vigilare sulla effettiva compartecipazione con risorse proprie dei singoli sottoscrittori, in ordine alla piena realizzazione dei servizi e degli interventi compresi nei Piani di Zona, per i quali è obbligatoriamente prevista;

- esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;

- provvedere ad apportare le necessarie modifiche ai Piani di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, mediante l'Ufficio di Piano, e previa formulazione

di indirizzi puntuali da parte degli organi politico-istituzionali;

- rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori della presente

convenzione per le funzioni connesse a tutte le attività distrettuali;

- controllare la corretta esecuzione delle deliberazioni degli organi politico-istituzionali

e l'andamento delle attività previste;

- relazionare, ove richiesto, agli organi politico-istituzionali l'andamento delle attività

previste dai Piani di Zona;

- attuare ogni altra azione necessaria ai fini del buon andamento del pubblico

servizio.

Per la durata della convenzione la centrale unica di committenza sarà quella

individuata dal Comitato Istituzionale

Articolo 11 - Ufficio di Piano – 11. L'Ufficio di Piano costituisce un ufficio comune,

gerarchicamente autonomo, con compiti di programmazione e gestione dei servizi

oggetto della convenzione e funzionali all'attuazione del Piano Sociale di Zona di

cui all'articolo 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 ed è una struttura

tecnica – amministrativa con sede nel Comune Capofila, organizzata, secondo i modi

stabiliti dal regolamento adottato dal Comitato istituzionale e dotato di risorse umane

con competenze sia amministrativo contabili sia tecniche legate allo specifico campo

dei servizi sociali con funzioni propositive e di organizzazione e gestione dei servizi

erogati a livello distrettuale.

2. Il funzionamento e l'organizzazione dell'Ufficio di Piano sono disciplinati da

apposito regolamento da adottarsi a cura del Comitato Istituzionale e da attuare a

cura del Comune Capofila, ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 11/2016, l'Ufficio di Piano

provvede a predisporre la proposta del Piano Sociale di Zona e a curarne

l'attuazione, a gestire le risorse finanziarie per l'attuazione del piano sociale di zona

e l'erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato locale a livello distrettuale, a curare i rapporti con l'azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, a curare i rapporti con le strutture della Regione competenti in materia di politiche sociali, a curare i rapporti con i soggetti, pubblici e privati, operanti nel distretto in ambito sociale e con gli enti del terzo settore.

3. Rientra tra i compiti istituzionali dell'Ufficio di Piano l'organizzazione della raccolta sistematica e dell'analisi dei dati e delle informazioni preliminari all'elaborazione della programmazione distrettuale, con particolare riferimento al sistema dell'offerta di servizi e strutture sul proprio territorio e ai bisogni sociali emergenti. Inoltre l'Ufficio di Piano attua un costante monitoraggio sull'attuazione degli interventi, raccoglie i dati della presa in carico ed è tenuto agli adempimenti degli obblighi informativi previsti dalle leggi nazionali e regionali e a quelli connessi alla realizzazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali.

4. L'ufficio di piano provvede, in nome e per conto dei Comuni convenzionati, in particolare, a:

a) predisporre, sulla base degli indirizzi del Comitato Istituzionale la proposta di piano sociale di zona e curarne l'attuazione;

b) gestire le risorse finanziarie per l'attuazione del piano sociale di zona e l'erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato locale a livello distrettuale;

c) curare i rapporti con l'azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari;

d) curare i rapporti con le strutture della Regione competenti in materia di politiche sociali;

e) curare i rapporti con i soggetti, pubblici e privati, operanti nel distretto in ambito sociale e con gli enti del terzo settore per garantire la partecipazione alla programmazione e alla coprogettazione degli interventi e dei servizi e la concertazione con le organizzazioni sindacali come previsti dalla L.R. 11/2016;

f) organizzare la raccolta sistematica e l'analisi dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento ai servizi presenti sul territorio e ai bisogni sociali emergenti, anche al fine dell'implementazione del sistema informativo dei servizi sociali di cui all'articolo 49 della L.R. 11/2016 secondo le modalità individuate nel regolamento di funzionamento ;

g) fornire supporto tecnico alla Conferenza locale sociale e sanitaria, ai sensi dell'articolo 54, comma 4.

h) raccordarsi con le strutture dei Comuni convenzionati in materia dei servizi sociali, attraverso anche il Comitato Tecnico , nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di funzionamento

i) stabilire il sistema di comunicazione ufficiale tra i Comuni e i diversi soggetti dell'Ambito territoriale;

Articolo 12 - Risorse umane: 1. Le risorse umane operanti, ai fini della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, sono costituite da personale dipendente dei Comuni sia a tempo determinato che indeterminato e professionalità esterne reclutate in base ad altre forme contrattuali, nel rispetto delle vigenti normative e previo indirizzo del Comitato Istituzionale

Articolo 13 - Risorse finanziarie 1. Le risorse necessarie all'organizzazione e all'erogazione dei servizi associati sono costituite da quelle proprie dei Comuni associati, da contributi di terzi e dai trasferimenti della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea, che insieme concorrono a formare il budget di distretto.

2. Le quote di compartecipazione dei comuni convenzionati di cui all'articolo 7 comma 2, sono definite in proporzione alla popolazione residente, salvo diverse determinazioni del Comitato istituzionale.

3. Alle spese per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, comprese quelle per le risorse umane di cui all'articolo 12 si fa fronte con una quota del budget di distretto definita dal Comitato istituzionale nella misura stabilita al precedente art. 7 comma 2.

Articolo 14 - Organizzazione dei servizi e impegni degli enti associati : 1. Il Comune Capofila gestisce i rapporti contrattuali con la ditta aggiudicataria tramite l'ufficio di piano, che opera in stretta collaborazione con i servizi sociali dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione, che, nel rispetto dell'organizzazione di ciascun intervento, provvedono alla presa in carico e all' invio degli utenti al servizio, rimanendo referenti del caso.

2. Il Comune di San Vito Romano come ente capofila, provvede ad iscrivere i fondi regionali ed altri contributi finalizzati al finanziamento di progetti/servizi distrettuali in apposite voci di bilancio dedicate, prevedendo che tali somme siano a destinazione vincolata e non possano essere utilizzate diversamente per altre finalità.

Art. 15 - Documenti contabili - 1. Il Comitato Istituzionale nel rispetto del Regolamento di Contabilità, approva un documento contabile preventivo annuale della gestione associata, articolato in entrate e uscite, che obbligatoriamente contiene l'indicazione dei trasferimenti comunali e regionali, secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità.

2. Prima dell'invio della relativa documentazione nel rispetto delle scadenze prescritte dalla Giunta Regionale, il Responsabile dell'Ufficio di Piano trasmette al Comitato Istituzionale il documento contabile consuntivo (rendiconto annuale) della gestione finanziaria dell'esercizio, il Comitato Istituzionale provvede ad approvare il

documento contabile consuntivo annuale del distretto socio assistenziale ed a trasmetterlo in copia ai Comuni convenzionati.

Articolo 16 - Forme di Collaborazione intercomunale – Comitato Tecnico 1.

responsabili delle singole strutture tecniche comunali sono tenuti a garantire la piena e reciproca collaborazione per consentire la massima efficienza ed efficacia dell'Ufficio di piano.

2. In particolare, i Segretari Comunali, i Responsabili dei servizi finanziari e dei servizi sociali di ciascun Comune dell'Ambito assicurano, secondo tempistiche preventivamente concordate, la propria attività professionale di consulenza, informazione, su tutte le questioni e le problematiche d'interesse per l'Ufficio. Forniscono dati e documentazione utile, anche al fine del monitoraggio delle attività comunali e distrettuali.

3. . Organo di supporto e consultazione dell'Ufficio di Piano per la programmazione tecnica e per il monitoraggio dei servizi distrettuali è il Comitato Tecnico, composto da dieci referenti Tecnici, individuati e nominati dai Singoli Comuni nell'ambito delle rispettive strutture. Le modalità di costituzione, funzionamento e di coordinamento stesso sono stabilite nell'ambito del Regolamento dell'Ufficio di Piano

4. Al fine di assicurare una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea del sistema integrato dei servizi sociali, il Comitato Tecnico fornisce tutti quegli elementi tecnici necessari all'individuazione degli obiettivi, alla predisposizione dei progetti, alla loro realizzazione ed alle successive fasi di monitoraggio e valutazione.

5. Il Comitato Tecnico svolge le seguenti funzioni:

a) concorre nella elaborazione dei piani sociali di zona e dei relativi progetti nel rispetto delle direttive del comitato istituzionale, accogliendo le indicazioni pervenute

dai tavoli tematici e i dati prodotti dall'ufficio di piano;

b) verifica periodicamente, in collaborazione con l'ufficio di piano, l'attuazione delle azioni previste dai piani sociali di zona e collabora al monitoraggio ed alla valutazione delle stesse; propone eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni dei piani medesimi;

c) opera in stretta collaborazione con i tavoli tematici, in ordine alle problematiche territoriali ed alla programmazione delle azioni maggiormente rappresentate all'interno dei tavoli tematici;

d) stimola e sostiene la partecipazione al piano sociale di zona della cittadinanza e degli organismi del terzo settore;

e) formula proposte, indicazioni e suggerimenti in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali necessarie all'espletamento dei propri compiti.

6. Il Comitato Tecnico è convocato in sede di predisposizione del Piano di Zona da sottoporre al Comitato Istituzionale, in sede di monitoraggio dei servizi distrettuali con cadenza programmata e pianificata ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per l'attivazione di nuove progettualità

Articolo 17 - Modifica e/o integrazione. 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, il Comune Capofila ne invia copia alla Direzione Regionale competente per materia.

2. La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione.

Articolo 18 – Controversie: 1. Nel caso di controversie sulle modalità di gestione associata, ovvero nel caso di mancata sottoscrizione o recesso di un comune dalla convenzione, il Comune capofila richiede l'attivazione di un apposito tavolo di

regolazione e composizione delle controversie presso la Regione Lazio.

Letta, approvata e sottoscritta.

1) il Comune di Capranica Prenestina

2) il Comune di Castel San Pietro Romano

3) il Comune di Cave

4) il Comune di Galliciano nel Lazio

5) il Comune di Genazzano

6) il Comune di Palestrina

7) il Comune di Rocca di Cave

8) il Comune di San Cesareo

9) il Comune di San Vito Romano

10) il Comune di Zagarolo